

RAI WAY S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2014

INDICE

1. Premessa	1
2. Definizioni	1
3. Funzione Parti Correlate.....	5
4. Il Comitato	6
5. Esenzioni.....	8
5.1 Operazioni di Importo Esiguo.....	8
5.2 Particolari tipologie di operazioni infragruppo.....	8
5.3 Operazioni Ordinarie.....	8
5.4 Piani di compensi e remunerazioni.....	9
5.5 Istruzioni impartite da Autorità.....	10
5.6 Situazioni di urgenza.....	10
6. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	10
6.1 Operazioni di Minore Rilevanza	10
6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	11
6.3 Operazioni di competenza assembleare.....	12
6.4 Delibere quadro	13
6.5 Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate.....	13
7. Comunicazioni alla Società.....	14
8. Disposizioni generali.....	15

1. **PREMESSA**

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata ai sensi dell’art. 2391-*bis* del Codice Civile, degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”), tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti da CONSOB medesima con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nonché ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel Codice di Autodisciplina pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

La Procedura ha la finalità di stabilire i principi di comportamento che Rai Way S.p.A. (“**Rai Way**” o la “**Società**”) è tenuta ad adottare per garantire una corretta gestione delle operazioni con parti correlate. A tal fine, la Procedura: (i) determina i criteri e le modalità per l’identificazione e la mappatura delle parti correlate della Società, definendo i criteri e la tempistica per l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e le strutture aziendali competenti alla sua manutenzione; (ii) detta i principi per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione; (iii) disciplina le procedure per l’effettuazione - da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona - delle operazioni con parti correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; nonché (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

La presente Procedura è stata approvata in via preliminare dal consiglio di amministrazione della Società in data 4 settembre 2014 ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Rai Way sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., fermo restando che la medesima dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato (come di seguito definito), non appena possibile dopo la formale costituzione dello stesso alla suddetta data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Rai Way sul Mercato Telematico Azionario.

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 I termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti nella presente Procedura avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento CONSOB.
- 2.2 In aggiunta alle definizioni contenute in Premessa, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina, nonché ai sensi di normative di settore *pro tempore* vigenti che siano eventualmente applicabili a

Rai Way in funzione dell'attività dalla stessa svolta.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Comitato: il comitato incaricato di svolgere le funzioni controllo e rischi nominato dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della società stessa.

Funzione Parti Correlate: la struttura interna a Rai Way, composta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dal responsabile dell'area legale e dal preposto al controllo interno della Società, con le funzioni di cui al successivo Articolo 3.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il venti per cento o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea

della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del venti per cento dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interesse Significativo: Si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di una determinata operazione con una o più altre Parti Correlate.

Costituisce interesse significativo, rispetto ad una società, la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile

ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 200.000,00 (*duecentomila/00*), anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate - incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società - in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

- (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società, ovvero della Società Controllata nel caso di Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate;
- (b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, vale a dire:
 - (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
 - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
 - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo; o
 - (iv) all'esito di una gara a evidenza pubblica.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;

- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Soci Non Correlati: i soggetti, ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea della Società, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Soggetti Interessati: i soggetti di cui al successivo Paragrafo 7(b).

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- 2.3 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. FUNZIONE PARTI CORRELATE

- 3.1 La Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, ha il compito di:
- (i) sovrintendere all'attività di mappatura delle Parti Correlate, al fine di consentirne l'aggiornamento del relativo elenco su base almeno trimestrale, con la precisazione che nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, la Funzione Parti Correlate può avvalersi

dell'assistenza e della consulenza di uno o più esperti e può richiedere un parere al Comitato; a tal fine, il preposto al controllo interno, nella qualità di componente della Funzione Parti Correlate, ha la responsabilità di riferire al Comitato i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa;

- (ii) curare la comunicazione della Procedura ai Soggetti Interessati, ai sensi del successivo Articolo 7;
- (iii) assistere l'amministratore delegato nell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle Operazioni di Minore Rilevanza, controllando che per ciascuna di esse venga seguito lo specifico processo deliberativo previsto dalla presente Procedura;
- (iv) assistere il consiglio di amministrazione e/o gli organi delegati nella valutazione circa la sussistenza delle ipotesi di esenzione ai sensi del successivo Articolo 5;
- (v) garantire la trasparenza, l'evidenza documentale e la tracciabilità di tutte le operazioni concluse con Parti Correlate, anche nell'ipotesi di operazioni esenti ai sensi del successivo Articolo 5;
- (vi) assistere il Comitato nell'esercizio delle funzioni allo stesso assegnate dalla presente Procedura e dal Regolamento CONSOB.

3.2 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di componente della Funzione Parti Correlate:

- (i) individua e aggiorna periodicamente i valori riportati nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza; e
- (ii) registra e aggiorna i controvalori delle operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario, poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, salva l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 5.

4. IL COMITATO

4.1 Le funzioni di Comitato per le operazioni con parti correlate sono affidate al comitato controllo e rischi, nominato dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina. Alla data di approvazione della presente Procedura, il comitato controllo e rischi è composto da tre Amministratori Indipendenti.

4.2 In caso di scioglimento, per qualsivoglia motivo e ove consentito, del comitato controllo e rischi, il consiglio di amministrazione della Società procederà direttamente a costituire un nuovo Comitato, individuando gli amministratori chiamati stabilmente a farne parte, anche attribuendo le relative funzioni ad uno dei comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i requisiti stabiliti dal Regolamento CONSOB

ai fini della valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e degli ulteriori compiti attribuiti al Comitato medesimo.

- 4.3 Qualora, in relazione ad una specifica Operazione con Parti Correlate, vi siano in seno al Comitato uno o più amministratori che siano controparte dell'operazione ovvero Parti Correlate della controparte medesima, questi sono sostituiti con Amministratori Non Correlati, da individuarsi tra quelli più anziani in ordine decrescente rispetto alla durata della carica nel consiglio di amministrazione della Società ovvero, in caso di parità di anzianità della carica, con il componente con maggiore anzianità anagrafica.
- 4.4 Qualora, per qualsivoglia motivo, il Comitato non sia composto dal numero di Amministratori Non Correlati previsto dal Regolamento CONSOB in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate e non sia possibile operare una sostituzione ai sensi del precedente Paragrafo 4.3, le funzioni del Comitato saranno svolte dall'Amministratore Non Correlato o dagli Amministratori Non Correlati presenti. Qualora non vi siano Amministratori Non Correlati, dette funzioni saranno svolte dal collegio sindacale della Società ovvero da un esperto indipendente nominato dal consiglio di amministrazione con il parere favorevole del collegio sindacale ovvero ancora, qualora non sia possibile procedere, per qualsivoglia motivo, in alcuno dei modi che precedono, l'operazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 5, del Codice Civile.
- 4.5 Resta inteso che, in caso di coinvolgimento del collegio sindacale in funzione di Comitato ai sensi del precedente Paragrafo 4.4, i sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'Operazione con Parti Correlate saranno tenuti a informarne i restanti componenti, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 4.6 Il funzionamento, le modalità di adozione delle decisioni e la determinazione delle maggioranze in seno al Comitato sono i medesimi previsti dallo statuto sociale per le decisioni del consiglio di amministrazione della Società.
- 4.7 Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività i pareri rilasciati dal Comitato o dai soggetti di cui al precedente Paragrafo 4.4 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.
- 4.8 Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, nominati dall'amministratore delegato su indicazione del Comitato, a spese della Società. Con riferimento a ciascuna singola Operazione di Minore Rilevanza, l'ammontare massimo di spesa sarà pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell'operazione e comunque non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila), salvo eventuale deroga concessa, ricorrendo particolari ragioni di opportunità, dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la gestione del rapporto con gli esperti indipendenti è di competenza del Comitato, al quale deve essere indirizzato il parere degli esperti

medesimi.

4.9 L'incarico di esperto indipendente non potrà essere affidato a soggetti che:

- (i) siano controparti dell'operazione;
- (ii) siano Parti Correlate della Società e/o parti correlate della controparte dell'operazione;
- (iii) abbiano in essere, o abbiano avuto in passato, relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con: (a) la Società; (b) con i soggetti che controllano la Società; (c) le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con la Società; e/o (d) gli amministratori delle società indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), nella misura in cui dette relazioni presenti o passate siano suscettibili poterne comprometterne l'indipendenza e l'autonomia di giudizio; ovvero
- (iv) siano soci o amministratori di una società o di un'entità connessa alla società incaricata della revisione contabile della Società.

5. ESENZIONI

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel presente Articolo, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le Operazioni con Parti Correlate.

5.1 Operazioni di Importo Esiguo

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano in presenza di Operazioni di Importo Esiguo.

5.2 Particolari tipologie di operazioni infragruppo

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

Restano fermi, in tal caso, gli obblighi di informazione previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

5.3 Operazioni Ordinarie

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni Ordinarie, fermo restando che, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del TUF:

- la Società comunicherà a CONSOB, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento CONSOB, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente Paragrafo.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di informazione previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

L'esenzione di cui al presente Paragrafo non troverà applicazione con riguardo a Operazioni Ordinarie con il soggetto che Controlla la Società.

5.4 Piani di compensi e remunerazioni

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari:

- (a) di cui all'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato, e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;
- (b) di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, le disposizioni della presente Procedura non si applicano, altresì:

- (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (ii) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

5.5 Istruzioni impartite da Autorità

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, la presente Procedura non si applica alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5.6 Situazioni di urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, in quanto applicabile, nei casi in cui l'Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata e sempreché lo statuto della Società lo consenta, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che siano approvate in situazioni di urgenza, a condizione che i presidi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento CONSOB siano rispettati.

6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato, che si esprime in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il presidente e/o l'amministratore delegato assicurano che i componenti del Comitato ricevano tempestivamente, via email o fax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite *standard* o equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri e ai componenti il collegio sindacale, via email o telefax.
- (c) Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- (d) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (e) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- (f) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul proprio sito *internet*, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o degli altri soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato (o degli altri soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4) sono allegati al documento.

6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento CONSOB e dal precedente Paragrafo 6.1, le disposizioni del presente Paragrafo troveranno applicazione, con riguardo all'approvazione ed esecuzione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento CONSOB per le "società di recente quotazione".
- (b) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (c) Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.1(b), con facoltà di chiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato può delegare, a tale scopo, uno o più dei suoi componenti. Al Comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti Paragrafi 6.1(c) e 6.1(d).
- (d) Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) previo parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ovvero
 - (ii) con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Non Correlati presenti in consiglio (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- (e) Anche in presenza di parere non favorevole del Comitato, ovvero, a seconda dei casi, di voto contrario della maggioranza degli Amministratori Non Correlati, il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza qualora: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) a condizione che i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della

maggioranza dei suddetti Soci Non Correlati. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto che siano intervenuti sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno, ovvero a dichiararne per iscritto l'assenza.

- (f) Nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB, la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento CONSOB medesimo.

6.3 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Paragrafi 6.1 e 6.2, distinguendo a seconda che si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario del Comitato o dei soggetti indicati al precedente Paragrafo 4.4. In tal caso, il consiglio di amministrazione non potrà dare attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o compiere gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora - fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria - le deliberazioni in parola non siano approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto che siano intervenuti sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno, ovvero a dichiararne per iscritto l'assenza.
- (c) Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB (ove applicabile), le Operazioni con Parti Correlate possono essere attuate in deroga a quanto previsto nelle lettere (a) e (b) che precedono, a condizione che, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare, siano messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti:
 - (i) una relazione del consiglio di amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza; e
 - (ii) una relazione del collegio sindacale, contenente la valutazione dell'organo di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza, fermo restando che in caso di valutazione negativa troverà applicazione la precedente lettera (b) del presente Paragrafo.

Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

6.4 Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso di cui alla precedente lettera (a), fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 5:
 - (i) le disposizioni dei precedenti Paragrafi 6.1 e 6.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 6.1 e 6.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
 - (iii) con cadenza trimestrale, il presidente o l'amministratore delegato informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro;
 - (iv) qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza", la Società mette a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento CONSOB, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 al Regolamento CONSOB medesimo.

6.5 Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate

- (a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate e che siano preventivamente esaminate dal consiglio di amministrazione o da un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente Articolo 5 si applica anche alle Operazioni

con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate.

- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla precedente lettera (a), le Società Controllate informano tempestivamente l'amministratore delegato della Società e la Funzione Parti Correlate delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

7. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

- (a) Le Parti Correlate della Società, incluso il soggetto che Controlla la Società medesima, comunicano tempestivamente alla Funzione Parti Correlate le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- (b) Ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera (a), la Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, provvede a che copia della presente Procedura sia consegnata ai soggetti di seguito indicati (i “**Soggetti Interessati**”):
 - (i) i soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente tra loro, il Controllo sulla Società;
 - (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
 - (iii) le Società Controllate;
 - (iv) le Società Collegate;
 - (v) gli altri dirigenti della Società diversi dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
- (c) La Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, invia copia della presente Procedura anche ai soggetti che in seguito diventino Soggetti Interessati.
- (d) In caso di modifica o integrazione della presente Procedura, la Funzione Parti Correlate, con l'ausilio delle strutture che fanno capo ai relativi componenti, provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura ai Soggetti Interessati.
- (e) Le Società Controllate e le Società Collegate comunicano tempestivamente alla Funzione Parti Correlate eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'Influenza Notevole.
- (f) Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) In caso di modifica delle disposizioni del TUF e/o del Regolamento Emittenti e/o del Regolamento CONSOB, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, alle disposizioni modificate.
- (b) Ove per effetto di modifiche alla normativa di legge o regolamentare il contenuto di uno o più articoli contenuti nella presente Procedura dovesse divenire contrario alla disciplina applicabile, dovranno intendersi automaticamente sostituite.
- (c) Il consiglio di amministrazione, con il supporto della Funzione Parti Correlate, valuta con cadenza annuale se procedere ad una revisione della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, di eventuali variazioni legislative e regolamentari e dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Ogni modifica viene approvata con il previo parere favorevole del Comitato.